



27565-20

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

Grazia Miccoli	- Presidente -	Sent. n. sez. 1123/2020
Alfredo Guardiano		UP - 21/09/2020
Barbara Calaselice		R.G.N. 49136/2019
Michele Romano	- Relatore -	
Paola Borrelli		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) , nato a (omissis)

avverso la sentenza del 21/12/2017 della Corte di appello di Venezia

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Michele Romano;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria Francesca Loy, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio agli effetti penali e l'annullamento della stessa sentenza con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello quanto agli effetti civili;

udito il difensore della parte civile Regione (omissis), avv. (omissis) , che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e ha depositato conclusioni scritte e nota spese;

udito il difensore del ricorrente, avv. (omissis) , che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha parzialmente riformato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Verona

del 20 novembre 2016, che, all'esito del giudizio abbreviato, ha affermato la penale responsabilità di (omissis) per il delitto di peculato d'uso continuato (capo A), condannandolo alla pena di giustizia ed assolvendolo dalle imputazioni di cui all'art. 483 cod. pen., in relazione all'art. 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 (capo B), e di falso in atto pubblico mediante induzione in errore del pubblico ufficiale (capo C).

In particolare, al (omissis) è stato contestato di avere falsamente autocertificato, candidandosi alla nomina di direttore generale delle AUSL delle Aziende Ospedaliere della Regione (omissis) e dell'Istituto oncologico, il possesso dei requisiti previsti dall'art. 3-bis, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 502 del 1992 e, nello specifico di avere esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private, in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie svolta nei dieci anni precedenti al 12 giugno 2012.

La falsità discenderebbe dall'aver egli dichiarato di avere, tra l'altro, ricoperto una posizione dirigenziale di direzione amministrativa con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane e finanziarie in seno alla (omissis) s.p.a. dal 1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2010, mentre in realtà egli aveva svolto un'attività di collaborazione esterna, recandosi presso la società due volte alla settimana per preparare la documentazione relativa a finanziamenti e rapporti bancari.

Inoltre, al (omissis) si contesta di avere, tramite la suddetta autocertificazione, indotto in errore il Presidente della Regione (omissis), che lo nominava Direttore generale dell'azienda ULSS (omissis) con decreto del 29 dicembre 2012, pur essendo privo dei necessari requisiti.

Infine, si addebita al (omissis) di avere, quale Direttore generale dell'azienda ULSS, utilizzato in più occasioni per fini privati l'autovettura dell'azienda pubblica di cui egli, in tale qualità, aveva la disponibilità.

La Corte di appello, accogliendo l'impugnazione dell'imputato, ha invece assolto il (omissis) dall'imputazione di peculato continuato (capo A) e, accogliendo l'impugnazione del Procuratore generale e della parte civile Regione (omissis), lo ha condannato per i delitti di falso a lui ascritti ai capi B) e C) alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno in favore della Regione (omissis) e della ULSS (omissis), costitutesi parti civili.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso (omissis), a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed affidandosi ad un unico motivo con il quale lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.,



la violazione dell'art. 603, comma 3-*bis*, cod. proc. pen., nonché la illogicità della motivazione per violazione del criterio dell'«al di là di ogni ragionevole dubbio».

Nello specifico, egli deduce di essere stato condannato in appello per i delitti di cui ai capi B) e C), per i quali egli in primo grado era stato assolto, per effetto di una diversa valutazione delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini da (omissis), presidente del consiglio di amministrazione della (omissis) s.p.a., sebbene la Corte di appello non avesse provveduto all'esame del dichiarante.

La Corte di appello ha affermato che sulla base delle dichiarazioni dello (omissis) doveva escludersi che il (omissis) avesse svolto un'attività dirigenziale e che egli si era limitato ad un'attività meramente istruttoria e compilativa che non comportava la gestione del personale o delle risorse economiche dell'azienda

In realtà, sostiene il ricorrente, lo (omissis) aveva affermato che il (omissis) aveva l'incarico di occuparsi della preparazione della documentazione occorrente per ottenere finanziamenti, per i rapporti bancari e per la gestione amministrativa dei fornitori e, pur ricordando che il (omissis) non aveva mai sottoscritto atti volti ad impartire disposizioni ai dipendenti, aveva riferito di avere sempre considerato il (omissis) una persona con responsabilità dirigenziali di fatto, tenuto conto che la (omissis) era la holding di un gruppo di società operanti nel settore dell'energia.

Il requisito del previo svolgimento di attività dirigenziale, la cui mancanza era stata contestata al (omissis), poteva consistere o nella gestione delle risorse umane o nella gestione delle risorse finanziarie e secondo la giurisprudenza amministrativa esso prescindeva dall'aver formalmente assunto una qualifica dirigenziale in seno alla società.

La deposizione dello (omissis) imponeva almeno di dubitare della oggettiva falsità della autocertificazione del (omissis) e comunque non consentiva di ritenere che l'attività di quest'ultimo fosse limitata alla mera compilazione di documenti. In ogni caso la incertezza normativa avrebbe dovuto indurre la Corte di appello a dubitare della sussistenza del dolo della falsa autocertificazione

Mentre il Tribunale aveva desunto dalla deposizione dello (omissis) la prova che il (omissis) avesse svolto un'effettiva attività di gestione, la Corte territoriale aveva desunto dalla medesima deposizione la prova che detta attività non comportasse alcuna autonomia gestionale delle risorse umane o finanziarie e che si trattasse di una attività meramente istruttoria e compilativa. La valutazione della deposizione del teste (omissis), che in entrambe le decisioni di merito si era rivelata decisiva per il giudizio, aveva condotto a risultati opposti pur senza essere preceduta dalla rinnovazione dell'istruttoria imposta dall'art. 603, comma 3-*bis*,

cod. proc. pen., che avrebbe consentito di chiarire le ragioni sulla base delle quali il teste fondava le sue conclusioni.

Peraltro, l'accertamento della verità dell'autocertificazione effettuata dal (omissis) avrebbe comportato l'insussistenza anche del delitto contestato al capo C).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Dalla lettura della sentenza di primo grado (vedi pagg. da 6 a 8 della sentenza) risulta che il Tribunale ha ritenuto che, sulla base delle dichiarazioni rese dallo (omissis), non potesse ritenersi dimostrato che il (omissis) non avesse concretamente svolto funzioni direttive o dirigenziali di natura amministrativa e non avesse gestito o avuto diretta responsabilità di risorse finanziarie; del tutto correttamente il Tribunale ha precisato che la Corte dei conti, nel giudizio di responsabilità per danno erariale attivato nei confronti del (omissis), aveva affermato che l'attività di quest'ultimo era stata solo istruttoria se non addirittura meramente compilativa in quanto mancava la prova documentale dello svolgimento di un'attività dirigenziale, ma il dubbio sul punto andava risolto, in ambito penale, a vantaggio dell'imputato.

Il Tribunale ha comunque ritenuto provato, anche sulla base delle dichiarazioni dello (omissis), che il (omissis) non avesse formalmente ricoperto una posizione dirigenziale all'interno della (omissis) s.r.l., atteso che egli operava quale collaboratore esterno dell'azienda in virtù di un rapporto di lavoro autonomo, e che egli non disponesse di autonomia gestionale e diretta responsabilità anche delle risorse umane e che pertanto l'autocertificazione era falsa nella parte in cui il (omissis) aveva attestato di avere avuto posizione dirigenziale e di avere avuto diretta responsabilità anche delle risorse umane, da lui gestite in modo autonomo.

Tuttavia, il Tribunale, pur sussistendo l'elemento materiale del reato di falsa autocertificazione, ha ritenuto mancante l'elemento soggettivo.

In proposito, il Tribunale ha osservato che il (omissis), al fine di dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa, ha prodotto una dichiarazione scritta dello (omissis), datata 25 marzo 2013, dalla quale emergeva in modo chiaro ed immediato che le funzioni dirigenziali erano state svolte dal (omissis) nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo e dunque in assenza del formale inquadramento in una posizione dirigenziale e della formale assunzione della relativa qualifica.

Inoltre la disposizione che imponeva il possesso del requisito prevedeva che l'autonomia gestionale e la diretta responsabilità avessero ad oggetto, in via alternativa, le risorse umane o quelle tecniche o quelle finanziarie cosicché era sufficiente ad integrare detto requisito anche la gestione di una sola di tali risorse e nel caso di specie, sulla base dell'attestazione dello (omissis), il (omissis) aveva gestito in modo autonomo le risorse finanziarie della società.

La parziale falsità dell'autocertificazione non aveva natura dolosa, ma dipendeva dalle difficoltà interpretative della normativa, che poteva indurre a ritenere sufficiente lo svolgimento di fatto di un'attività dirigenziale non accompagnato dalla formale acquisizione della relativa qualifica; inoltre non era necessario mentire in ordine alla gestione delle risorse umane, bastando la gestione delle risorse finanziarie.

La difficoltà di interpretare la disposizione era resa evidente dal comportamento della Segreteria della Giunta della Regione (omissis) – che, dopo avere ricevuto la dichiarazione scritta dello (omissis), aveva interpellato l'Avvocatura regionale per capire se il requisito fosse integrato – e anche la giurisprudenza amministrativa, pur pervenendo alla conclusione che fosse necessario il possesso della formale qualifica di dirigente, aveva dato atto che anche altre interpretazioni della disposizione erano possibili, anche se meno razionali.

3. La Corte di appello ha invece affermato (vedi pag 15) che dal verbale di sommarie informazioni rese dallo (omissis) risulta chiaramente che quella svolta dal (omissis) presso la (omissis) s.r.l. è stata un'attività di mera e saltuaria collaborazione esterna, limitata ad alcuni settori ove il (omissis) ha svolto attività istruttoria e compilativa, senza alcuna autonomia di gestione delle risorse umane o finanziarie.

Sulla base di una diversa valutazione delle dichiarazioni rese dallo (omissis) la Corte territoriale, a differenza del Tribunale, arriva ad escludere anche che egli abbia concretamente svolto un'attività di gestione delle risorse finanziarie.

Inoltre, sulla base della conclusione che il (omissis) non avrebbe mai svolto per la predetta società un'attività dirigenziale di alcun tipo, la Corte di appello esclude che la oggettiva falsità dell'autocertificazione dipenda da un'inesatta interpretazione della normativa che fissava il suddetto requisito che avrebbe condotto il (omissis) a ritenere erroneamente veritiero il contenuto della sua autocertificazione.

Sulla base della diversa valutazione delle sommarie informazioni rese dallo (omissis) la Corte di appello, ribaltando l'esito del giudizio di primo grado, ha affermato la penale responsabilità del (omissis) per i reati di cui ai capi B) e C).

4. Deve allora rilevarsi che questa Corte di cassazione, nella sua più autorevole composizione, ha già affermato che è affetta da vizio di motivazione, per mancato rispetto del canone di giudizio «al di là di ogni ragionevole dubbio», la sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, affermi la responsabilità dell'imputato, in riforma di una sentenza assolutoria emessa all'esito di un giudizio abbreviato non condizionato, operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, senza che nel giudizio di appello si sia proceduto all'esame delle persone che abbiano reso tali dichiarazioni (Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269785) e la stessa sentenza ha ritenuto necessario l'esame del dichiarante anche laddove la sentenza debba essere riformata in senso sfavorevole all'imputato su appello della sola parte civile, indipendentemente dalle richieste delle parti.

Ne consegue che la sentenza deve essere annullata sia agli effetti penali che agli effetti civili, limitatamente ai capi B) e C).

5. Deve altresì osservarsi che i reati di cui ai capi B) e C) sono ormai estinti per prescrizione.

5.1. Il reato di cui al capo B) è stato commesso in data 9 luglio 2012 e, considerata la pena edittale di anni due di reclusione, il termine minimo di prescrizione è pari ad anni sei e quello massimo è di anni sette e mesi sei.

In assenza di cause di sospensione del termine, questo è spirato in data 9 gennaio 2020.

5.2. Il reato di cui al capo C) è stato commesso il 29 dicembre 2012, ossia nella data in cui è stato emesso il provvedimento di nomina; considerata la pena edittale, pari ad anni sei di reclusione, il termine massimo di prescrizione è di anni sette e mesi sei.

Il termine sarebbe, quindi, scaduto il 29 giugno 2020. Applicando la sospensione dei termini prevista dall'art. 83 del decreto-legge n. 18 del 2020, il reato risulta comunque prescritto prima del 21 settembre 2020, sia che si ritenga applicabile la sospensione prevista dall' art. 83, comma 4, del decreto-legge n. 18 del 2020, sia che in alternativa si opti per l'applicazione del comma 9 della medesima disposizione.

Difatti, laddove si ritenga applicabile il periodo di giorni 64 di sospensione previsto dall'art. 83, comma 4, del decreto-legge n. 18 del 2020, si determinerebbe lo spostamento della data in cui è maturato il termine di prescrizione solo al 1 settembre 2020, ossia ad una data comunque anteriore all'udienza in cui è stata emessa la presente sentenza.

Ad identica conclusione si perviene ove, in alternativa, si ritenga applicabile la sospensione dei termini di prescrizione prevista dal comma 9 dell'art. 83 del citato decreto-legge per il periodo – indicato dal comma 6 del citato art. 83 – dal 14 maggio (data dell'udienza già fissata) al 30 giugno 2020, essendo il processo, già fissato nel periodo 12 maggio–30 giugno 2020, stato rinviato ad un'udienza successiva al periodo appena indicato, ai sensi del comma 7, lett. g), del già citato art. 83.

Anche sommando i quarantasette giorni di sospensione dal 14 maggio al 30 giugno 2020, il termine di prescrizione risulta comunque interamente decorso il 15 agosto 2020.

Non può, infine, trovare applicazione la sospensione dei termini di prescrizione prevista dal comma 3-*bis* del citato art. 83, in quanto il processo è pervenuto a questa Corte di cassazione prima del 9 marzo 2020, mentre tale disposizione opera solo per i ricorsi pervenuti nel periodo tra il 9 marzo ed il 30 giugno 2020 (Sez. 5, n. 25222 del 14/07/2020, Lungaro, non massimata).

5.3. Non risultando evidente la prova dell'innocenza del (omissis) in relazione alle imputazioni di cui ai capi B) e C), la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio agli effetti penali per essere i reati estinti per prescrizione.

6. La sentenza deve altresì essere annullata agli effetti civili e, ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Questo Collegio è consapevole che in alcune pronunce di altre Sezioni di questa Corte di cassazione si è affermato che il rinvio al giudice civile non può essere disposto, ai sensi della disposizione appena citata, qualora l'annullamento delle disposizioni della sentenza impugnata concernenti l'azione civile discendano dall'accoglimento del ricorso dell'imputato agli effetti penali (Sez. 6, n. 31921 del 06/06/2019, De Angelis, Rv. 277285) o che il rinvio per il nuovo giudizio debba essere disposto dinanzi al giudice penale in caso di annullamento per la mancata rinnovazione in appello di una prova dichiarativa ritenuta decisiva della sentenza che, in accoglimento dell'appello avverso la sentenza di assoluzione in primo grado, abbia condannato l'imputato al risarcimento del danno (Sez. 3, n. 14229 del 09/01/2020, H, Rv. 278762).

Tali decisioni mirano ad evitare il contrasto tra le Sezioni penali e le Sezioni civili della Corte di cassazione in ordine alle regole applicabili al giudizio di rinvio innanzi al giudice civile competente per valore in grado d'appello. Ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., tale giudizio consegue all'annullamento, ad opera della Corte di cassazione penale delle sole disposizioni o capi che riguardano l'azione civile o all'accoglimento del ricorso della parte civile contro la sentenza di



assoluzione dell'imputato, ossia quando la sentenza penale è divenuta irrevocabile agli effetti penali e non anche agli effetti civili.

Mentre le prime ritengono applicabili in tale giudizio le regole processuali e probatorie del giudizio penale ed enunciano il principio di diritto a cui pretendono che il giudice civile del rinvio si uniformi, le seconde affermano che nel giudizio di rinvio innanzi al giudice civile debbano trovare applicazione le regole processuali e probatorie civili e, negando che la Corte di cassazione penale, annullando con rinvio ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., abbia il potere di stabilire quali siano le regole e le forme da applicare in tale giudizio, ritengono inefficace l'eventuale principio di diritto enunciato.

In particolare, secondo la prevalente giurisprudenza delle Sezioni civili (Sez. civ. 3, n. 22520 del 10/09/2019; Sez. civ. 3, n. 22518 del 10/09/2019), l'obbligo di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale – imposto in ambito penalistico dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo ai fini della riforma della sentenza assolutoria di primo grado in ossequio della regola di giudizio «al di là di ogni ragionevole dubbio» e della garanzia costituzionale della presunzione di non colpevolezza di cui all'art. 27, secondo comma, Cost. – non è applicabile ai giudizi risarcitori civili, governati dalla diversa regola probatoria del «più probabile che non».

Pertanto, ove la Cassazione penale annulli con rinvio al giudice civile la sentenza di appello che accogliendo l'impugnazione della parte civile abbia condannato l'imputato già assolto in primo grado senza provvedere alla rinnovazione dell'assunzione delle prove dichiarative ritenute decisive e oggetto di diversa valutazione, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione civile il giudice del rinvio non provvederà a tale rinnovazione.

Onde evitare tale risultato si è affermato, con le sentenze delle Sezioni penali sopra citate, che, in tale ipotesi, il giudice deve annullare la sentenza di appello senza rinvio anche agli effetti civili, potendo la parte civile iniziare un nuovo processo innanzi al giudice civile (Sez. 6, n. 31921 del 06/06/2019, De Angelis, Rv. 277285) o che il rinvio per il nuovo giudizio debba essere disposto dinanzi al giudice penale (Sez. 3, n. 14229 del 09/01/2020, H, Rv. 278762).

Questo Collegio ritiene, tuttavia, di doversi uniformare alla giurisprudenza maggioritaria (Sez. 1, n. 14822 del 20/02/2020, Milanese, Rv. 278943; Sez. 4, n. 13869 del 05/03/2020, Sassi, Rv. 278761; Sez. 4, n. 34878 del 08/06/2017, Soriano, Rv. 271065; Sez. 4, n. 29627 del 21/04/2016, Silva, Rv. 267844), riaffermata anche da una recente sentenza di questa stessa Sezione (Sez. 5, n. 26217 del 13/07/2020, Giarmoleo, non massimata), secondo la quale anche in tali ipotesi il rinvio deve essere disposto a favore del giudice civile, conformemente ai principi affermati dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 40109 del



18/07/2013, Sciortino, Rv. 256087; Sez. U, n. 31421 del 26/06/2002, Conti, Rv. 222045), secondo i quali deve escludersi la perdurante attrazione delle pretese civili nel processo penale qualora siano definitive le statuizioni di carattere penale, tra le quali rientrano quelle che dichiarano l'estinzione del reato per prescrizione.

Secondo la sentenza Sciortino la *ratio* della scelta del rinvio al giudice civile, operata dall'art. 622 cod. proc. pen., è da ravvisarsi nel «principio di economia che vieta il permanere del giudizio in sede penale in mancanza di un interesse penalistico alla vicenda», e non può condurre a diversa conclusione neppure «la considerazione che la disciplina che rinvia al giudice civile ogni questione superstita sulla responsabilità civile nascente dal reato rende inevitabile l'applicazione delle regole e delle forme della procedura civile, che potrebbero ritenersi meno favorevoli agli interessi del danneggiato dal reato rispetto a quelle del processo penale, dominato dall'azione pubblica di cui può ben beneficiare indirettamente il danneggiato dal reato. Si tratta però di evenienza che il danneggiato può ben prospettarsi al momento dell'esercizio dell'azione civile nel processo penale, di cui conosce preventivamente procedure e possibili esiti, comprese le eventualità che in presenza di cause di estinzione del reato o di improcedibilità dell'azione penale venga a mancare un accertamento della responsabilità penale dell'imputato e che in caso di *translatio iudicii* l'azione per il risarcimento del danno debba essere riassunta davanti al giudice civile competente per valore in grado di appello. Resta naturalmente fermo che, in presenza di un danno da reato, il danneggiato, in sede di rinvio, può sollecitare davanti al giudice civile anche il riconoscimento del danno non patrimoniale, negli ampi termini definiti dalla giurisprudenza civile (per tutte, da ultimo, Sez. U civ., n. 26972 del 11/11/2008, Rv. 605490 e 605491). Sul versante delle aspettative dell'imputato, poi, il perseguimento dell'interesse a un pieno accertamento della sua innocenza, anche ai fini della responsabilità civile, può ben essere assicurato dall'opzione di rinuncia alla prescrizione (art. 157, comma settimo, cod. pen.) o all'amnistia (ex Corte cost., sent. n. 175 del 1971). Va infine osservato, per completezza, che l'ampia dizione dell'art. 622 cod. proc. pen. non ammette distinzioni di sorta in relazione alla natura del vizio che inficia le statuizioni civili assunte dal giudice penale; che potranno riguardare sia vizi di motivazione in relazione ai capi o ai punti oggetto del ricorso sia violazioni di legge, comprese quelle afferenti a norme di natura procedurale, relative al rapporto processuale scaturente dall'azione civile nel processo penale».

Anche in caso di contestuale ricorrenza, nel giudizio di cassazione, di una causa di estinzione del reato e di una nullità processuale le Sezioni unite della Cassazione (Sez. U., n. 17179 del 27/02/2002, Conti, Rv. 221403) hanno



ritenuto che il principio di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità sancito dall'art. 129 cod. proc. pen. impone che sia data prevalenza alla prima, salvi taluni casi che non rilevano nel caso di specie.

In tal caso, secondo le Sezioni Unite «la nullità, anche se non funzionale alla operatività della prescrizione, deve essere comunque rilevata e dichiarata in sede di legittimità, perché si riverbera sulla validità delle statuizioni civili. Se la nullità travolge il giudizio di secondo grado, ma non quello di primo grado, conclusosi con sentenza di condanna, la Corte di cassazione, fermo restando l'obbligo dell'immediata dichiarazione di estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione, deve annullare la sentenza impugnata anche con riferimento ai capi che riguardano l'azione civile e rinviare, ex art 622 cod. proc. pen., al giudice civile competente per valore in grado di appello».

Quindi laddove, come nel caso di specie, la sentenza debba essere annullata per un vizio processuale, ma il reato si è estinto per prescrizione, comunque il rinvio deve essere disposto a favore del giudice civile competente per valore in grado di appello.


7. Concludendo, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio agli effetti penali per essere i reati estinti per prescrizione. La stessa sentenza deve, inoltre, essere annullata agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio ai fini penali la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Annulla altresì la sentenza impugnata ai fini civili e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Così deciso il 21/09/2020.

Il Consigliere estensore
Michele Romano



Il Presidente
Grazia Miccoli

